

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

DECRETO 7 dicembre 2006, n. 305

Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

(Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/1/2007) Testo in vigore dal: 30-1-2007

**IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visti in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i quali dispongono che, nel caso in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Visto in particolare l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui è stabilito che detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del medesimo decreto legislativo; Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalista di interessati, le interconnessioni e i raffronti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra banche di dati gestite da diversi titolari oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate al presente regolamento, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa amministrazione, dalle istituzioni scolastiche e educative e dagli istituti regionali di ricerca educativa, in particolare le operazioni di interconnessione e di raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché di comunicazione a terzi;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari indicati nel presente regolamento devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005); Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 relativo al regolamento dell'organizzazione e delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica in data 11 febbraio 2005, riguardante le «Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'amministrazione dell'istruzione, le finalità d'interesse pubblico perseguite attraverso il trattamento dei citati dati, nonché le operazioni eseguite con gli stessi; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 1, lettera g) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 21 novembre 2006;

ADOTTA
il seguente regolamento:

art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «codice», identifica nelle schede allegate, che ne formano parte integrante, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell'istruzione, nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal codice e dalle specifiche previsioni di legge.

art. 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.

2. Le operazioni di interconnessione e raffronto con banche di dati di altri titolari del trattamento e di comunicazione a terzi individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati e solo per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate, le operazioni sopraindicate sono inoltre svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità rispetto ai singoli casi e previa indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le operazioni effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento e la diffusione di dati sensibili e giudiziari sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità in relazione ai singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

art. 3
Norma finale

1. L'identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su questi eseguibili, di cui alle schede allegate al presente decreto, è aggiornata in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute e, comunque, con periodicità triennale.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 2006

Il Ministro: Fioroni

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 1

Schede

Scheda n. 1

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
<p><u>Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - del personale dipendente dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, e dirigente, docente, educativo ed ata delle istituzioni scolastiche ed educative, personale IRRE; - dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
<p><i>Il trattamento concerne tutti i dati relativi alle procedure per la selezione e il reclutamento, all'instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. I dati inerenti lo stato di salute sono trattati per: l'adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico, verifica dell'idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative pensionistiche, e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute dell'interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale;</i> <i>2. I dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali;</i> <i>3. I dati idonei sulle convinzioni religiose per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei docenti di religione;</i> <i>4. I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza;</i> <i>5. I dati di carattere giudiziario sono trattati nell'ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione e per l'adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l'interessato.</i> <i>6. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso.</i> <i>7.</i> <p><i>È di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.</i></p> <p><i>I dati sono raccolti su iniziativa degli interessati o previa richiesta dell'ufficio presso i medesimi interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati, e sono trattati, sia in forma cartacea che telematica, per l'applicazione dei vari istituti disciplinati dalla legge e dai regolamenti in materia di selezione, reclutamento, gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, aggiornamento e formazione del personale.</i></p>
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Art. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato";</i> - <i>Art. 62: "rilascio di documenti di riconoscimento";</i> - <i>Art. 67: "attività di controllo e ispettive";</i> - <i>Art. 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni";</i> - <i>Art. 70: "applicazione della legge 8 luglio 1998 n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza";</i> - <i>Art. 72: "rapporti con Enti di culto";</i> - <i>Art. 73: "supporto al collocamento e avviamento al lavoro".</i>
Fonti normative
<ul style="list-style-type: none"> • Norme comuni: d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; Legge 12 marzo 1999, n. 68; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; legge 15 luglio 2002, n. 145; RD 30 settembre 1922, n. 1290; legge 24 maggio 1970, nn.336; legge 30 dicembre 1971, n. 1204; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; legge 7 febbraio 1979, n. 29; legge 5 marzo 1990, n. 45; D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503; legge 14 gennaio 1994, n. 20; legge 8 agosto 1995, n. 335; d.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38; legge 12 marzo 1999, n. 68; dpcm 20 dicembre 1999; legge 8 marzo 2000, n. 53; d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

- **Norme relative al personale amministrativo del ministero Istruzione:** Contratti collettivi nazionali e, contratti integrativi del Comparto ministeri e della separata area della Dirigenza amministrativa.
- **Norme per il personale delle istituzioni scolastiche:** D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297; legge 3 maggio 1999, n. 124; legge 28 marzo 2003, n. 53; legge 18 luglio 2003, n. 186; decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; legge 6 giugno 2004, n. 143; contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto scuola e della separata area della Dirigenza scolastica; legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 23 dicembre 1998, n. 448; art. 26, commi 8, 9, 10; d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 35; D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 227;
- **Norme per il personale IRRE:** d.P.R. 6 marzo 2001 n 190

Tipi di dati trattati

- CONVINZIONI X religiose X filosofiche X d'altro genere
- CONVINZIONI X sindacali
- STATO DI SALUTE X patologie attuali X patologie pregresse
X terapie in corso X dati sulla salute relativi anche ai familiari
- VITA SESSUALE X (solo in caso si rettificazione di attribuzione di sesso)
- DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice) X

Operazioni eseguite

Particolari forme di trattamento

Interconnessioni e raffronti di dati con altro titolare:

Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del d.P.R. 445/2000;

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego;

Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del d.P.R. 461/2001);

Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (dl n. 626/94)

Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965;

Amministrazioni provinciali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali;

Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell'ambito della mobilità;

Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione cattolica ai sensi della legge 18/07/2003, n.186;

Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex legge n. 20/94 e d.P.R. 20/02/1998, n. 38;

Agenzia delle entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex legge 30/12/1991, n. 413;

MEF e Inpdap: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex legge 8//8/1995, n. 335;

Presidenza del consiglio dei ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, dlgs n. 165/2001).

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

- RACCOLTA X presso gli interessati X presso terzi
- ELABORAZIONE X in forma cartacea X con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie:

- registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto				
Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari <i>Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili.</i>				
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite				
<ul style="list-style-type: none"> - Art. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato"; - Art. 67: "attività di controllo e ispettive"; - Art. 71: "attività sanzionatorie e di tutela". 				
Fonti normative				
<ul style="list-style-type: none"> - Norme comuni: Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; legge 6 dicembre 1971, n. 1034; legge 15 marzo 1997, n. 59; legge 21 luglio 2000, n. 205; D.Lgs 28 agosto 2000, n. 274; legge 27 marzo 2001, n. 97; D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; Accordi quadro. - Norme relative al personale amministrativo del ministero Istruzione: Contratti collettivi nazionali e contratti integrativi del Comparto ministeri e della separata area della Dirigenza amministrativa. - Norme per il personale delle istituzioni scolastiche e degli IRRE: D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297; d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190; Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto scuola e della separata area della Dirigenza scolastica. 				
Tipi di dati trattati				
•	ORIGINE	X	razziale	X etnica
•	CONVINZIONI	X	religiose	X filosofiche X d'altro genere
•	CONVINZIONI	X	politiche	X sindacali
•	STATO DI SALUTE	X	patologie attuali	X patologie pregresse
		X	terapie in corso	X dati sulla salute relativi anche ai familiari
•	VITA SESSUALE	X		
•	DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice)			X
Operazioni eseguite				
Particolari forme di trattamento				
X Comunicazione con altri soggetti pubblici o privati: <ul style="list-style-type: none"> - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di conciliazione dinanzi a Collegi di conciliazione ex D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; - Organi arbitrali: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi dei CCNL di settore; - Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; - Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria: per l'esercizio dell'azione di giustizia; - Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale 				
•	RACCOLTA	X	presso gli interessati	X presso terzi
•	ELABORAZIONE	X	in forma cartacea	X con modalità informatizzate
Altre operazioni ordinarie: <ul style="list-style-type: none"> • registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. 				

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto							
<u>Organismi collegiali e commissioni istituzionali</u>							
<p><i>Il trattamento dei dati sensibili è necessario per attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Ministero Istruzione e dell'ordinamento scolastico. Tali organi sono rappresentativi sia del personale amministrativo e scolastico, sia degli studenti, delle famiglie e delle associazioni sindacali.</i></p> <p><i>Il dato sensibile trattato è quello dell'appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento agli organismi o comitati che richiedono la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.</i></p>							
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite							
<ul style="list-style-type: none"> - art. 65: "pubblicità dell'attività di organi"; - art. 95: "dati sensibili e giudiziari relativi alle finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario". 							
Fonti normative							
D.Lgs . n. 297/1994; Contratti collettivi nazionali e integrativi di comparto.							
•	ORIGINE	£	razziale	£	etnica		
•	CONVINZIONI	£	religiose	£	filosofiche	£	d'altro genere
•	CONVINZIONI	£	politiche	X	sindacali		
•	STATO DI SALUTE	£	patologie attuali	£	patologie pregresse		
		£	terapie in corso	£	anamnesi familiare		
•	VITA SESSUALE	£					
•	DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice)					X	
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti							
•	RACCOLTA	X	presso gli interessati	X	presso terzi		
•	ELABORAZIONE	X	in forma cartacea	X	con modalità informatizzate		
Altre operazioni ordinarie:							
•	registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.						

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto				
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO				
<p><i>I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.</i></p> <p><i>Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche, possono essere trattati dati sensibili relativi:</i></p> <p><i>alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;</i></p> <p><i>allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi;</i></p> <p><i>alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; i dati giudiziaria emergono anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati</i></p>				
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite				
Le finalità di cui agli artt. 68, 73, 86, 95 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.				
Fonti normative				
Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Legge 25 marzo 1985, n. 121; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Legge 24 giugno 1997, n. 196; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; Legge 10 marzo 2000, n. 62; Legge 28 marzo 2003, n. 53; D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59; D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76; D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.				
Tipi di dati trattati				
•	ORIGINE	X	razziale	X etnica
•	CONVINZIONI	X	religiose	£ filosofiche X d'altro genere
•	CONVINZIONI	£	politiche	£ sindacali
•	STATO DI SALUTE	X	patologie attuali	X patologie pregresse
		X	terapie in corso	X dati sulla salute relativi anche ai familiari
•	VITA SESSUALE	£		
•	DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice)			X
Operazioni eseguite				
Particolari forme di trattamento				
•	<p><i>Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:</i></p> <p>a) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;</p> <p>b) ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;</p> <p>c) alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;</p>			
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti				
•	RACCOLTA	X	presso gli interessati	X presso terzi
•	ELABORAZIONE	X	in forma cartacea	X con modalità informatizzate
Altre operazioni ordinarie: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.				

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto				
<p><u>ATTIVITÀ EDUCATIVA, DIDATTICA E FORMATIVA, DI VALUTAZIONE</u></p> <p><i>Nell'espletamento della attività educative, didattiche e formative, curricolari ed extracurricolari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali, possono essere trattati dati sensibili relativi;</i> <i>alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;</i> <i>alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso;</i> <i>allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;</i> <i>ai dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori.</i> <i>I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze.</i></p>				
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite				
Le finalità di cui agli artt. 68, 73, 86, 95 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.				
Fonti normative				
<p>Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Legge 25 marzo 1985, n. 121; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567; Legge 24 giugno 1997, n. 196; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; Legge 10 marzo 2000, n. 62; Legge 28 marzo 2003, n. 53; D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59; D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76; D.Lgs. 21 aprile 2005, n. 77; D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; d.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301.</p>				
Tipi di dati trattati				
•	ORIGINE	X	razziale	X etnica
•	CONVINZIONI	X	religiose	X filosofiche X d'altro genere
•	CONVINZIONI	X	politiche	✗ sindacali
•	STATO DI SALUTE	X	patologie attuali	X patologie pregresse
			X terapie in corso	X dati sulla salute relativi anche ai familiari
•	VITA SESSUALE	X		
•	DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice)			X

Operazioni eseguite			
<p align="center">Particolari forme di trattamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; c) ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; d) agli Istituti di assicurazione per denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile; e) all'INAIL per la denuncia di infortuni ex-d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; f) alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104. g) ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della legge 24 giugno 197, n. 196 e del D.Igs. 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio. 			
<p align="center">Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti</p>			
•	RACCOLTA	X presso gli interessati	X presso terzi
•	ELABORAZIONE	X in forma cartacea	X con modalità informatizzate
<p>Altre operazioni <i>ordinarie</i>: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.</p>			

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto				
<p><u>RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE: GESTIONE DEL CONTENZIOSO</u></p> <p><i>Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.) con gli alunni e con le famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.</i></p>				
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite				
Le finalità di cui agli artt. 67 e 71 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.				
Fonti normative				
Codice civile; Codice penale, Codice di procedura civile; Codice di procedura penale: d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; dP.R. 24 giugno 1998, n. 249; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Legge 28.3.2003, n. 53; D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59; D.Lgs. 15.4.2005. n. 76; D.Lgs. 21.4.2005, n.77; D.Lgs. 17.10.2005, n. 226.				
Tipi di dati trattati				
•	ORIGINE	X	razziale	X etnica
•	CONVINZIONI	X	religiose	X filosofiche X d'altro genere
•	CONVINZIONI	X	politiche	X sindacali
•	STATO DI SALUTE	X	patologie attuali	X patologie pregresse
		X	terapie in corso	X dati sulla salute relativi anche ai familiari
•	VITA SESSUALE	X		
•	DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice)			X
Operazioni eseguite				
<p>Comunicazione con altri soggetti pubblici e privati:</p> <p>- Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;</p> <p>- Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia;</p> <p>- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.</p>				
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti				
•	RACCOLTA	X	presso gli interessati	X presso terzi
•	ELABORAZIONE	X	in forma cartacea	X con modalità informatizzate
<p>Altre operazioni “ordinarie”: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.</p>				

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a), dell'art. 20, comma 2, dell'art. 21, comma 2, dell'art. 22 e dell'art. 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 4 (*Definizioni*). 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;».

«Art. 20 (*Principi applicabili al trattamento di dati sensibili*).

1. (*Omissis...*).

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.».

«Art. 21 (*Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari*).

1. (*Omissis ...*).

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 22 (*Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari*).

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a)-f) (*omissis* ...);

g) esprimere pareri nei casi previsti;».

- Il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 reca: «Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione.».

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «Regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e' pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 270 del 20 novembre 2003.

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si vedano le note al preambolo.